COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 125 DEL 24/09/2026

della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PATTO PER LA SICUREZZA URBANA CONCERNENTE LA GESTIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA TRA IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO E IL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE.

L'anno **duemilaventisei** addì **24 - ventiquattro -** del mese **settembre** alle ore **18:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Riccadonna Flavio**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

RICCADONNA FLAVIO	Sindaco	Presente
PARISI MARIA ROSJ	Vicesindaco	Presente
TOSI MATTIA	Assessore	Assente
LUCHESA NICOLA	Assessore	Presente
DEVILLI ADELE	Assessore	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Riccadonna Flavio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativa documentazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2027-2028.

Relazione.

Considerato che, per garantire adeguati livelli di sicurezza urbana, i soggetti istituzionali, a diverso titolo competenti, sono chiamati, nel rispetto di specifiche attribuzioni, a sviluppare in forma coordinata interventi volti alla riqualificazione e al recupero di aree urbane, all'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, alla promozione della cultura della legalità e della coesione sociale, nonché alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria;

Dato atto che sul territorio comunale è stato realizzato un sistema di videosorveglianza che intende impiegare al fine di contribuire ad innalzare il livello della sicurezza urbana, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e che è presente anche un sistema di lettura targhe per il rilevamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

Riscontrato che — come sottolineato dall'Accordo in merito alle Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana tra la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e il Ministero dell'Interno, stipulato il 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, comma l , del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 — la gestione coordinata dei sistemi di videosorveglianza installati dai Comuni può costituire una delle attuazioni concrete della cooperazione tra le polizie locali e le Forze di polizia dislocate sul territorio;

Rilevato che il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune mediante il predetto sistema di videosorveglianza e di lettura targhe essendo finalizzato alla tutela della sicurezza urbana è disciplinato dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Evidenziato che i dati raccolti con il sistema di videosorveglianza e con il sistema di lettura targhe sono anche accessibili al Corpo della polizia locale delle Giudicarie per essere ulteriormente utilizzati al fine di adempiere agli obblighi correlati all'assolvimento delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e che tale ulteriore trattamento di dati personali per finalità di indagine penale è disciplinato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Ritenuto di accogliere la proposta che consente di attivare:

- un collegamento con le sale o centrali operative degli Uffici e dei Comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, per consentire la visione delle immagini in tempo reale (*live),* nonché, ove possibile, in differita, mediante l'accesso al server dove sono conservate le registrazioni raccolte dal sistema di videosorveglianza;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

- un collegamento con la Questura di Trento (o altro ufficio periferico della Polizia di Stato) per consentire la comunicazione dei dati raccolti dal proprio sistema di lettura targhe al Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN), ai fini dell'elaborazione informatica da parte del "Sistema di controllo nazionale targhe e transiti" (SCNTT).

Visti:

- il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante «Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza»;
- la legge 1° aprile 1981, n. 121, «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», ed in particolare, l'articolo 24 che, nell'individuare i compiti istituzionali della Polizia di Stato, prevede, tra l'altro, che essa assicuri la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché le attività di prevenzione e repressione dei reati;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;
- la legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, recante «Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale»;
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
- l'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo cui le funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle Istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;
- l'art. 61 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., recante «Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige»;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera l), che attribuisce alla Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, tra l'altro, in materia di brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", ed in particolare l'art. 2-ter, comma 1, secondo cui la base giuridica per i trattamenti di dati personali è costituita da una norma di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», relativo alla collaborazione della polizia locale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio;
- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 1l, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» e in particolare l'articolo 6, commi 7 e 8, che autorizza i Comuni a installare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, stabilendo in sette giorni il termine massimo di conservazione dei dati personali acquisiti attraverso i predetti sistemi;
- l'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66 che, nell'individuare i compiti di istituto dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza armata a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza prevede, tra l'altro, che essa assicuri il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà;
- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» ed in particolare:
 A. l'articolo 1 che definisce la sicurezza integrata come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
 B. l'articolo 2, il quale prevede che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, precisando che tali linee generali riguardano, tra l'altro, la collaborazione tra le Forze di polizia e le polizie locali nei settori dello scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, dell'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative e della regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
 C. l'articolo 4, secondo cui la sicurezza urbana è il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire con interventi riguardanti, tra l'altro, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, ed alla cui realizzazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
 D. l'articolo 5, secondo cui gli interventi per la sicurezza urbana possono essere individuati, in coerenza sia con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, sia con le linee guida approvate, su proposte del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, attraverso appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, concernenti, tra l'altro, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

e predatoria, la tutela della legalità, nonché la promozione del rispetto del decoro urbano;

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;
- il decreto ministeriale in data 24 maggio 2017, recante individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, l'allegata scheda numero 15, concernente i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;
- il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";
- le "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata" adottate, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018 ed in particolare il paragrafo 5 delle predette linee generali il quale, nel confermare che tra gli obiettivi degli interventi di sicurezza integrata vi è anche la realizzazione di una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il "videocontrollo" dei luoghi a rischio di degrado o di criminalità diffusa, precisa che l'utilizzazione in comune dei sistemi di videosorveglianza, da parte delle Forze di polizia e delle polizie locali, deve avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", tenendo conto che l'accesso ai sistemi da parte delle polizie locali avviene per l'esercizio dei compiti di sicurezza urbana e per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali ad esse demandati, mentre i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale;
- le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nella seduta del 26 aprile 2018, le quali ribadiscono che i patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco possono prevedere, tra gli altri interventi di sicurezza urbana, anche la realizzazione e l'innalzamento del livello tecnologico degli impianti di videosorveglianza del territorio, potendo accedere, a tal fine, anche ad appositi fonti di finanziamento previste da norme di legge;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

- le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020;
- il provvedimento n. 1712680 in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali 18 aprile 2010;
- la direttiva del Ministro dell'interno, concernente le nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, n. 11001/110 (23) in data 30 aprile 2015;
- il Protocollo d'Intesa per la sicurezza della Provincia di Trento tra il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento il 13 dicembre 2022 per la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio attraverso la mappatura, la georeferenziazione, l'implementazione e la razionalizzazione dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti sul territorio provinciale da riconnettere con le Sale/Centrali operative delle Forze dell'Ordine, per consentire, in tempo reale, la visione ed il prelievo delle immagini, sia a scopi preventivi che di contrasto alle fenomenologie criminose;
- la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato n.0001065 del 12 gennaio 2018 «Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) - Linee di indirizzo»;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 29 di data 28/12/2021 avente ad oggetto "*ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE*." con la quale è stato approvato il regolamento in materia di videosorveglianza sul territorio comunale.

Esaminati i contenuti del patto per la sicurezza urbana concernente la gestione del sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe pervenuto al protocollo comunale n. 3117 di data 05/05/2026;

Vista l'integrazione apportata dal Comando di Polizia Locale della Giudicarie, pervenuta agli atti in data 06/05/2026 prot. 3168 concernente le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza e del sistema di lettura targhe presente nel Comune di Bleggio Superiore;

Visto l'allegato schema di Patto per la sicurezza urbana concernente la gestione del Sistema comunale di videosorveglianza tra Il Commissariato del Governo della Provincia di Trento e il Comune di Bleggio Superiore.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto del Comune di Bleggio Superiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/1995 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2015, n. 10 del 29/06/2016 e n. 24 del 30/06/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Bleggio Superiore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 30.07.2018;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile del Servizio, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Patto per la sicurezza urbana concernente la gestione del Sistema comunale di videosorveglianza tra Il Commissariato del Governo della Provincia di Trento e il Comune di Bleggio Superiore, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana di cui al punto 1);
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e al Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie;
4. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. d) "*accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014*", si provvederà a pubblicare il Patto per la sicurezza urbana concernente la gestione del sistema comunale di videosorveglianza, una volta sottoscritto e perfezionato, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico gestionale" del sito istituzionale del Comune al link

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

https://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

10. Di specificare inoltre che:
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato - Bleggio Superiore Patto per la Sicurezza Urbana 2026	Allegato - Bleggio Superiore Patto per la Sicurezza Urbana 2026.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	24/09/2026
(DDD74C020DA5DB74DDDD15B8D8EC51610D75B6C226E25E180AB4AD553DC0600A)			
Parere di regolarità tecnico-amministrativa	PARERE_SAG_2026_105 tecnico.pdf.p7m	DOCUMENTO INFORMATICO	24/09/2026
(DB4B00E08E854140B80684C96579492C47CFDC30D3E52DB94EB20218B6A46BCA)			

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Riccadonna Flavio	Dott. Merli Giorgio

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 25/09/2026 al 05/10/2026, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 25/09/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Bleggio Superiore, 25/09/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

~~Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.~~
~~Bleggio Superiore, 25/09/2026~~

~~Il Segretario Comunale~~
~~Dott. Merli Giorgio~~

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Bleggio Superiore, 06/10/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Merli Giorgio